

REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei dottorati di ricerca, in attuazione dell'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.

Art. 2

Finalità e ambiti disciplinari

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici e privati, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.
3. Le titolature e gli eventuali curricula dei corsi sono valutati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR), in sede di accreditamento dei corsi.

Art. 3

Sistema di accreditamento dei corsi e delle sedi

1. I corsi di dottorato sono attivati previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR e sono soggetti alla verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento.
2. La procedura e i criteri per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di dottorato e delle sedi sono disciplinati dal D.M. n. 45/2013.
3. Il Nucleo di Valutazione svolge un'attività di monitoraggio e controllo della permanenza dei requisiti richiesti dal Decreto di cui al comma 2 ai fini dell'accreditamento periodico dei corsi.

TITOLO II ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Istituzione dei corsi

1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti dall'Ateneo, anche in consorzio o in convenzione con le istituzioni previste dall'art. 2, c. 2 del D.M. n. 45/2013. Nell'ambito della procedura di istituzione dei corsi di cui al comma 2 sono approvate le convenzioni e la costituzione di consorzi, nel rispetto dello [Statuto](#) e dei Regolamenti di Ateneo e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. n. 45/2013.

2. Le proposte di istituzione sono presentate da professori e ricercatori appartenenti anche a Dipartimenti diversi, sulla base dei criteri definiti *ex ante* dal Nucleo di valutazione. La proposta suddetta deve essere presentata da almeno 16 docenti e, eventualmente, da ricercatori appartenenti ad Enti di ricerca. Tutti i proponenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, c. 1 lett. b) del D.M. n. 45/2013 e faranno parte del Collegio dei docenti in fase di prima istituzione. Le proposte sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico sul possesso dei requisiti sopra indicati da parte dei componenti del Collegio dei docenti e tenuto anche conto della coerenza dei corsi con l'Offerta formativa nonché delle strategie della ricerca dell'Ateneo.

Le proposte devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 45/2013. In particolare le proposte devono indicare:

- a) il progetto formativo, funzionale a facilitare lo sviluppo critico nel campo della ricerca, a sostenere una adeguata autonomia del dottorando e a favorire l'inserimento e lo sviluppo professionale sia nel settore della ricerca che in altri del mercato del lavoro;
- b) le risorse, le infrastrutture disponibili e il correlato assenso al loro impiego attestato nella delibera motivata dei Consigli di Dipartimento interessati;
- c) le eventuali convenzioni o consorzi di cui all'art. 4, c. 1;
- d) i componenti del Collegio dei docenti;
- e) il Dipartimento sede amministrativa, con allegata la delibera di assenso del Consiglio del Dipartimento medesimo.

3. Oltre all'approvazione di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione:

- a) provvede alla ripartizione delle risorse economiche necessarie per il finanziamento delle borse di studio tra i Dipartimenti dove i corsi hanno la sede amministrativa, tenuto anche conto degli esiti della valutazione e secondo meccanismi premiali;
- b) determina l'ammontare delle tasse e dei contributi universitari per l'iscrizione ai corsi di dottorato;
- c) definisce la disciplina degli esoneri dal versamento delle tasse e dei contributi universitari;
- d) stabilisce l'entità del contributo di funzionamento da assegnare annualmente ai corsi di dottorato;
- e) determina l'ammontare del contributo per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato;

f) fissa il tetto massimo di reddito al fine dell'assegnazione delle borse di studio.

4. Ogni corso di dottorato ha sede amministrativa presso un solo Dipartimento. La sede amministrativa è proposta dal Collegio tenuto conto dei finanziamenti e delle infrastrutture messe a disposizione dai Dipartimenti coinvolti nonché del numero dei docenti incardinati nel corso afferenti ai Dipartimenti medesimi. La sede amministrativa è definita nella delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 4, c. 2, su proposta del Collegio dei docenti, previa delibera del Consiglio di Dipartimento medesimo.

5. Il Regolamento del corso di dottorato, che disciplina gli aspetti organizzativi del corso medesimo, è deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su proposta Collegio dei docenti.

Art. 5

Internazionalizzazione dei corsi

L'Ateneo sostiene e agevola la cooperazione internazionale. A tal fine promuove la stipula di convenzioni, secondo schemi predefiniti, con altri Atenei e/o Enti stranieri, per l'istituzione di dottorati internazionali, finalizzati al rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli, per lo svolgimento di tesi in co-tutela e per il conseguimento del titolo di "*Doctor Europaeus*".

CAPO II

ORGANI DI GESTIONE DEI CORSI

Art. 6

Organi del corso di dottorato di ricerca

1. Gli organi del corso di dottorato di ricerca sono il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti è costituito secondo i requisiti di cui agli art. 4, c. 1 lett. a) e b) e 6, c. 4 del D.M. n. 45/2013. Il Collegio è integrato, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso, con una rappresentanza degli iscritti al corso di dottorato, definita dal Collegio dei docenti in proporzione al numero degli iscritti al corso.
3. Le richieste di partecipazione al Collegio dei docenti, successive all'istituzione del Corso di dottorato ai sensi dell'art. 4, c. 2, sono deliberate dal Collegio stesso. Le domande di partecipazione al Collegio dei docenti devono essere corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, c. 1, lett. b) del D.M. n. 45/2013 e, nel caso di docenti di altri Atenei, del nulla osta rilasciato dalle rispettive Università di appartenenza.
4. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso, sovrintende al complesso delle attività formative del dottorato e svolge funzioni di indirizzo e di guida alla ricerca dei dottorandi.

Il Collegio dei docenti svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) approva il piano di attività annuale di ogni dottorando in cui viene indicata l'attività di ricerca e studio, anche all'estero ove necessario, e di collaborazione alla didattica;

- b) approva, previa valutazione dell'attività svolta dai dottorandi, l'ammissione agli anni di corso successivi al primo, il rinnovo delle borse, le scelte relative alla tesi finale e la designazione del supervisore o dei supervisori;
 - c) valuta i progressi compiuti nella preparazione della tesi;
 - d) promuove la collaborazione didattica e di ricerca con Atenei, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali;
 - e) autorizza i soggiorni di studio e di formazione, in Italia e all'estero, per periodi superiori a sei mesi;
 - f) autorizza, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico, l'affidamento ai dottorandi di attività di tutorato degli studenti, nonché di attività didattica integrativa, quale parte integrante del progetto formativo;
 - g) dispone con delibera motivata l'esclusione e la sospensione dei dottorandi dalle attività;
 - h) delibera l'ammissione all'esame finale e approva una relazione, da trasmettere insieme alla tesi alla Commissione di valutazione finale;
 - i) approva l'attivazione e la disattivazione degli eventuali curricula formativi in cui si articola il dottorato di ricerca.
 - j) delibera il Regolamento interno del corso da sottoporre, per i profili di competenza, al o ai Consigli di Dipartimento interessati e agli Organi di Governo competenti.
5. Per il funzionamento del Collegio dei docenti si fa espresso riferimento alle norme, ove applicabili, contenute nel [Regolamento Generale di Ateneo](#), Titolo II.
6. Il Coordinatore è eletto dai componenti del Collegio dei docenti, a maggioranza assoluta dei componenti medesimi, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno.
7. Il Coordinatore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. E' nominato con decreto rettorale.
8. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Corso e dei percorsi formativi in esso previsti ed in particolare:
- a) convoca e presiede il Collegio dei docenti;
 - b) autorizza i dottorandi a svolgere attività didattiche e di ricerca fuori sede, in Italia o all'estero, per periodi di formazione non superiori a sei mesi.

CAPO III

ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO

Art.7

Requisiti di ammissione

1. Ai corsi di dottorato di ricerca possono accedere, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea di durata almeno quadriennale, o di titolo idoneo conseguito presso una Università straniera alla data di scadenza del bando ovvero

coloro che conseguano il medesimo titolo, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.

2. L'accertamento dell'idoneità del titolo estero è effettuato dalla Commissione giudicatrice, di cui al successivo art. 10, secondo i criteri di cui all'art. 8, c. 1 del D.M. n. 45/2013.

3. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai documenti, tradotti e legalizzati, necessari per consentire la valutazione dell'idoneità dei titoli di studio e degli altri titoli, richiamati al successivo art. 9, utili ai soli fini dell'ammissione al corso.

Art. 8

Modalità di selezione

1. L'ammissione al dottorato avviene in base all'esito di una procedura di valutazione comparativa avviata con la pubblicazione di un apposito bando che rispetti le disposizioni di cui all'art. 8, cc. 2 e 3 del D.M. n. 45/2013. Nel bando può essere previsto che la selezione per il dottorato valga anche per l'attribuzione di assegni di ricerca triennali; in tal caso il numero di assegni può essere conteggiato per soddisfare i requisiti minimi e medi del ciclo di dottorato.

2. Gli esami di ammissione avvengono per titoli, prova scritta e colloquio.

3. Nel caso di dottorati internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti.

Art. 9

Procedimento di valutazione dei candidati

1. La Commissione procede preliminarmente alla valutazione dei seguenti titoli:

- tesi di laurea accompagnata da un *abstract* in lingua inglese;
- carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea);
- pubblicazioni;
- partecipazione a progetti di ricerca;
- esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato presenti nel curriculum vitae et studiorum, comprese eventuali lettere di presentazione di professori universitari;
- progetto di ricerca proposto dal candidato, che non costituisce tuttavia vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato.

2. Il colloquio, teso ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e le sue motivazioni personali, comprende la presentazione formale del progetto di ricerca proposto, l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle eventuali altre lingue straniere indicate dal candidato. Il colloquio si può svolgere interamente in lingua inglese. Qualora sussistano particolari motivazioni, i candidati extracomunitari non residenti in Italia possono sostenere il colloquio per via telematica con procedure che garantiscano l'identificazione degli stessi.

3. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 80, da suddividersi tra titoli, prova scritta e colloquio secondo quanto previsto dal Collegio dei docenti.

Art. 10

Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici, nominate dal Rettore su proposta del Collegio dei docenti, sono composte da tre esperti nelle discipline attinenti ai macro-settori concorsuali di cui all'art. 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 a cui si riferisce il corso, scelti tra professori, ricercatori universitari di ruolo, appartenenti anche a Università estere, e tra ricercatori appartenenti a enti di ricerca. Almeno un componente della Commissione deve appartenere a Università diverse dall'Ateneo. La Commissione può essere integrata, al massimo, da due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca accreditate. Sono altresì nominati due membri supplenti.
2. Assume la presidenza della Commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Il Presidente può cooptare, dandone comunicazione al Rettore, uno o più esperti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere. In tal caso l'esperto si esprimerà unicamente su tale aspetto della prova.

Art. 11

Graduatorie di merito

1. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo l'ordine di graduatoria a copertura dei posti disponibili.
2. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. Allo stesso modo si procede in caso di rinuncia espressa prima dell'inizio del corso.
3. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

Art. 12

Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario

1. Le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario sono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito.
2. La definizione degli importi e le condizioni di assegnazione delle borse di studio sono disciplinate dalle disposizioni dell'art. 9 del D.M. n. 45/2013.
3. In caso di superamento del limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4, c. 2 lett. f), la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione e per quelli futuri. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.
4. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o con altre forme di sostegno finanziario, tranne con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

5. Per i borsisti degli Stati esteri e per i beneficiari di borse di studio o di altre forme di sostegno nell'ambito di specifici programmi di mobilità si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

6. Nel caso di inserimento nel ruolo di ricercatori universitari o ruoli equipollenti, ai dottorandi è consentita la prosecuzione della frequenza ai corsi, previa rinuncia alla borsa di dottorato loro assegnata.

CAPO IV

DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Art. 13

Obblighi e diritti dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, salvo quanto previsto ai commi che seguono.
2. Una disciplina specifica può essere stabilita per i dottorandi che frequentano un corso di dottorato in convenzione con un'impresa, un corso di dottorato industriale o nella forma dell'apprendistato di alta formazione, nonché per i dipendenti pubblici che non beneficiano dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o del congedo per motivi di studio.
3. Il dottorando può svolgere periodi di formazione o ricerca presso altri Atenei, Istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri, autorizzati ai sensi dell'art. 6, c. 4 lett. e) e c. 7, lett. b). In nessun caso la permanenza all'estero può eccedere la metà dell'intero periodo di durata previsto per lo svolgimento del corso di dottorato. Tale limite non si applica in presenza di accordi con Università anche straniere e con enti pubblici che svolgano specifica e qualificata attività di ricerca, eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente avanzate da essi controllate.
4. I dottorandi, qualora svolgano o intendano intraprendere attività retribuite esterne o interne, anche occasionali e di breve durata, sono tenuti a darne comunicazione al Collegio dei docenti il quale, dopo averne verificato la compatibilità con la frequenza del corso, adotta le conseguenti decisioni compresa l'esclusione dal corso.
5. Sono estesi ai dottorandi gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità vigenti in materia.
7. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio, di questo o di altro Ateneo, che porti al rilascio di un titolo accademico. 8. Non è consentita la contemporanea frequenza ai Corsi delle Scuole di Specializzazione e a quelli per il conseguimento del Dottorato di Ricerca, ai sensi dell'art. 8, cc. 1 e 2, della Legge 30 novembre 1989, n. 398.

Art. 14

Attività didattica integrativa dei dottorandi

1. Ai dottorandi può essere affidata una limitata attività didattica integrativa nei corsi di studio, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, autorizzata dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 6, c. 4, lett. f).
2. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di corso di studio, dopo aver individuato i settori disciplinari nel cui ambito i dottorandi possono svolgere attività didattica integrativa, propone al Collegio dei docenti del corso di dottorato l'attribuzione di compiti didattici sussidiari o integrativi, anche con finalità di tirocinio, da espletare sotto la supervisione di uno dei componenti del Collegio dei docenti. Le ore di attività didattica integrativa sono menzionate nella relazione annuale sulle attività didattiche dei dottorandi.
3. Il Consiglio di Dipartimento configura tali attività come assistenza didattica, esercitazioni, seminari finalizzati all'approfondimento delle discipline appartenenti ai settori indicati dal Consiglio medesimo e ne determina l'impegno orario.
4. La collaborazione didattica facoltativa, individuata ai sensi dei commi precedenti, è svolta a titolo gratuito e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane.

Art.15

Casi di sospensione della frequenza

1. E' consentita, su domanda debitamente documentata, inoltrata all'Ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi, la sospensione dell'iscrizione al corso di dottorato, per la durata massima di un anno accademico, per i seguenti motivi:
 - maternità o paternità;
 - grave malattia;
 - gravi e comprovati motivi di famiglia;
 - iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo (TFA).
2. Ai fini della tutela della salute, la gestante deve dare quanto prima comunicazione del proprio stato di gravidanza al Coordinatore del corso di dottorato, al Direttore della struttura presso cui svolge la propria attività, al Servizio Prevenzione e Protezione e all'Ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi. A prescindere dalla sospensione, ha diritto di svolgere, su indicazione del Coordinatore e sentito il supervisore assegnato, attività formative alternative a quelle ordinarie quando queste possano mettere in pericolo la propria salute e quella del nascituro.
3. La sospensione dell'iscrizione al dottorato per la frequenza del TFA dovrà essere autorizzata dal Coordinatore del corso, sentito il supervisore assegnato.
4. I periodi di sospensione dell'iscrizione al dottorato dovranno essere recuperati con l'autorizzazione del Coordinatore, sentito il Collegio dei docenti.
5. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, l'erogazione della borsa di studio viene sospesa.
6. Durante l'anno di sospensione il dottorando non è tenuto al versamento delle tasse universitarie e non può effettuare alcun atto di carriera.

CAPO V

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 16

Esame finale

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture “Dott. Ric.” ovvero “Ph.D.”, viene conseguito all’esito del superamento dell’esame finale secondo le prescrizioni contenute all’art. 8, c. 6 del D.M. n. 45/2013.
2. La valutazione della tesi è compiuta, secondo le indicazioni contenute nel medesimo art. 8, c. 6 del D.M. n. 45/2013, da parte di almeno due docenti di elevata qualificazione e si conclude con un giudizio di ammissione alla discussione pubblica o di rinvio.
3. La discussione pubblica si svolge innanzi alla Commissione di cui al successivo art. 17.
4. Il titolo è conferito dal Rettore. L’Ateneo ne certifica il conseguimento, a seguito del deposito, da parte del dottorando, di tre copie della tesi finale in formato elettronico.
5. La tesi di dottorato verrà pubblicata nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità del testo completo o del solo *abstract* (1500 caratteri al massimo) o dei soli dati bibliografici. La tesi sarà depositata nella banca dati ministeriale oltre che presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
6. Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la tutela di privativa industriale di alcune parti della tesi, il Collegio dei docenti potrà autorizzare l’indisponibilità delle parti stesse.

Art. 17

Composizione e nomina delle Commissioni per l’esame finale

1. Le Commissioni per l’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca sono composte da docenti di ruolo, di cui almeno due professori. Due docenti di alta qualificazione devono appartenere ad altre Università, anche estere. Possono far parte delle commissioni anche ricercatori appartenenti ad Enti di ricerca. Sono altresì nominati due componenti quali membri supplenti. Tutti i membri devono essere esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche di riferimento del corso e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
2. Nel caso di dottorati comprendenti curricula fortemente differenziati, o per i quali, comunque, la peculiarità degli argomenti trattati nelle tesi lo imponga, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici.
3. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici per l’esame finale docenti ed esperti che abbiano fatto parte della Commissione giudicatrice di ammissione al medesimo corso di dottorato.
4. Assume la presidenza della Commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Le funzioni di Segretario sono espletate dal ricercatore con minore anzianità nel ruolo o, in assenza, dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo, o in assenza, dal professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.

5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, alla conclusione del ciclo di dottorato e devono concludere obbligatoriamente i lavori nei 60 giorni successivi alla notifica della nomina.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le Commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.
7. I componenti delle Commissioni riceveranno copia della relazione del Collegio dei docenti sull'attività svolta da ciascun candidato. Sarà cura dei candidati recapitare la tesi ai singoli componenti della Commissione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di emanazione sul sito di Ateneo.
2. Ai cicli di dottorato attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.
3. Per l'anno accademico 2013/2014 (XXIX ciclo) i corsi di dottorato potranno essere attivati, in via transitoria, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 4 del D.M. n. 45/2013, nel rispetto delle disposizioni ministeriali dettate in materia.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento si applicano a regime a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 (XXX ciclo) per tutti i corsi di dottorato istituiti ai sensi del D.M. n. 45/2013.